

**DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR**  
**(Di.S.Conf)**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI M.I.U.R. aderente alla Confedir



*Il Segretario Generale*

*Il Segretario Generale Aggiunto*


Foggia 27 aprile 2014

CONCORSI A DIRIGENTE SCOLASTICO SOGGETTI A CONTENZIOSO  
APPELLO DELLA DIRIGENTI SCUOLA-CONFEDIR

Dirigentiscuola apprezza l'avvenuta emanazione del decreto-legge 58/14, che consente la permanenza in servizio dei dirigenti scolastici della Toscana vincitori del concorso annullato dal Consiglio di Stato, sino alla conclusione dell'obbligato rinnovo delle procedure e facendo altresì salvi gli atti già adottati dai medesimi, ovvero che saranno in prosieguo adottati.

Sarà - crediamo che debba, doverosamente, essere - la Corte dei conti a decretare eventuali responsabilità erariali in capo ai dirigenti dell'Amministrazione che hanno gestito il concorso, o il giudice amministrativo adito a riconoscere il diritto al risarcimento dei danni subiti dai **colleghi** che, pur avendo vinto un concorso o avendo superato tutte le relative prove, permangono, allo stato degli atti, esposti al rischio di retrocessione nel ruolo di provenienza. Ovvero, saranno gli stessi magistrati, mandando esente da ogni colpa l'Amministrazione, a fornire al Presidente del Consiglio Matteo Renzi un prezioso *assist* a che, nel suo divisato disegno di riforma della pubblica amministrazione, accogliendo i suggerimenti di insigni costituzionalisti, possa risolutamente indursi a semplificare "i procedimenti e gli accidenti del diritto amministrativo", se non a tagliare in radice "l'astrusa distinzione fra diritti soggettivi e interessi legittimi, ciascuna col suo giudice, ciascun giudizio un rebus per i cittadini".

E' certo che le sentenze devono essere rispettate, ancorché si possano e si debbano commentare, allorquando paiono palesemente capziose, improntate ad un ottuso formalismo. Sicché dovrà sollecitamente avviarsi il rinnovo della procedura



**DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR**  
**(Di.S.Conf)**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI M.I.U.R. aderente alla Confedir



*Il Segretario Generale*

*Il Segretario Generale Aggiunto*


concorsuale per i ricorrenti vittoriosi, secondo le disposizioni di cui al DDG del 13 luglio 2011, con la costituzione di commissioni esaminatrici, conformemente al giudicato del Consiglio di Stato; talché i medesimi possano conseguire il c.d. bene della vita loro riconosciuto: che non è la nomina a dirigente scolastico, ma il diritto a (ri)partecipare al concorso, che se sarà superato consentirà loro la collocazione in una graduatoria ora ad esaurimento, ai sensi del decreto-legge 104/13, art. 17, comma 1-bis. Ciò, in senso tecnico, costituisce l'obbligo dell'Amministrazione di portare ad esecuzione la sentenza.

Ma siamo solo al primo passo, configurabile come intervento di "pronto soccorso".

Perché necessariamente, in sede di conversione del decreto-legge, occorrerà predisporre un'organica soluzione normativa, non circoscritta alla salvaguardia delle posizioni dei **colleghi** toscani, ma che soddisfi, altresì, i diritti di tanti altri parimenti incolpevoli **colleghi**, già incisi in negativo da pronunce giurisdizionali (come in Lombardia) o suscettibili di essere incisi in un futuro assai prossimo (può dirsi quasi in tutte le restanti regioni).

Si dovranno, ancora, portare a soluzione alcune code concorsuali risalenti al bando di cui al DDG del 22 novembre 2004 (primo concorso ordinario a dirigente scolastico), nonché il problema dei cosiddetti presidi incaricati, che da anni svolgono la funzione dirigenziale, senza mai essere incorsi in valutazioni negative formalizzate in atti: funzione riconosciuta dai giudici del lavoro quanto agli aspetti economici, ma, per gli aspetti normativi, tenuta a bagnomaria dall'Amministrazione, che pure – in qualche caso da dieci anni! – continua ad avvalersi dell' opera di questi cirenei mandati ad operare per lo più in scuole di frontiera o di risulta.

Dopodiché, risolto in radice il contenzioso in atto e quello, potenziale, suscettibile di reiterarsi all'infinito, la menzionata organica soluzione normativa dovrà assicurare la celere attivazione del nuovo dispositivo concorsuale figurante nell'art. 17, primo comma del citato decreto-legge 104/13, che affida il futuro – e, si auspica, meno



**DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR**  
**(Di.S.Conf)**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI M.I.U.R. aderente alla Confedir



*Il Segretario Generale*

*Il Segretario Generale Aggiunto*

precario – sistema di reclutamento della dirigenza scolastica alla Scuola Nazionale di Amministrazione.

Dirigentiscuola ritiene che, nella conversione in legge del decreto 58/13 , si debba esplicitamente richiamare il disposto della legge 202/10 per l'analogo concorso a suo tempo annullato in Sicilia: reiterazione delle prove per i dirigenti toscani "congelati", consistenti nella presentazione di una relazione scritta sull'esperienza maturata nelle funzioni di dirigente e sua discussione davanti alla commissione esaminatrice; il cui positivo giudizio darebbe luogo alla nomina a dirigente, con riattribuzione della sede in atto occupata. La legge di conversione dovrà espressamente estendere tale previsione ai cennati (poche decine di unità) **presidi incaricati, se non in quiescenza, e ai dirigenti scolastici di tutt'Italia vincitori di concorso, nel caso di sentenze della magistratura che annullino le afferenti procedure.**

Sempre con il richiamo della legge testé citata, per gli idonei non vincitori della Toscana e per i 96 già vincitori in Lombardia del concorso parimenti annullato dal Consiglio di Stato e poi risultati respinti nella ricorrezione delle prove scritte, si dovrà istituire un corso intensivo di formazione e di durata contenuta, la cui positiva frequenza costituisca titolo a sostenere una prova finale scritta su uno degli argomenti svolti nel corso, seguita dalla sua discussione orale, con l'attribuzione di un voto unico, che, integrato dal punteggio dei titoli, consente la collocazione in una graduatoria di merito da cui attingere, fino al suo esaurimento, dopo lo scorrimento della graduatoria principale. Anche qui, **questa previsione va estesa a tutti gli idonei delle graduatorie delle altre regioni che dovessero essere annullate, nonché a quei pochi che a suo tempo non hanno potuto beneficiare della legge 296/06, a differenza dei loro colleghi più fortunati e versanti in situazione analoga, se non in quiescenza.**